Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

Ospedali « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Pantelleria.

Ospedale « S. Giovanni di Dio e S. Isidoro » di Giarre:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Ospedale « SS. Salvatore » di Paternò: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale civile di Cormons: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 4 « Comunità montana feltrina », in Feltre: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Feltre.

Ospedali « Ronzoni - Principessa Jolanda - S. Paolo » di Milano: Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Ospedale civile « E. Muscatello » di Augusta: Concorso a due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali di Gavardo e Salò: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di trattamento di tossico-dipendenti.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 1 « Cadore », in Pieve di Cadore: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Maria della Pietà » di Nola: Concorso ad un posto di aiuto medico di laboratorio addetto alla microbiologia.

Istituto ospedaliero provinciale per la maternità di Milano: Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

Ospedale di Milazzo: Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 29 « Alto Polesine », in Badia Polesine: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Maria degli Angeli » di Pordenone: Concorso a due posti di aiuto cardiologo di cui uno addetto al servizio di emodinamica.

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di assistente di endocrinologia.

Ospedale « L. Sacco » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « FG/6 », in Lucera: Concorso ad un posto di aiuto emotrasfusione presso l'ospedale « F. Lastaria » di Lucera.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/13 », in Triggiano: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « F. Fallacara » di Triggiano.

Ospedale « A. Businco » di Cagliari: Concorso ad un posto di assistente medico della divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 60, in Vimercate: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Presidente A. Segni » di Ozieri: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile di Avellino: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 3 di Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano, in Perugia: Aumento, da uno a due, del numero di posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente dell'istituto di malattie infettive presso il presidio ospedaliero di Perugia.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 1 « Lunigiana », in Fivizzano: Concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

Ospedale « V. Emanuele II » di Catania: Concorso ad un posto di aiuto anestesista rianimatore.

Ospedali riuniti di Bergamo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Spedali civili di Brescia: Concorso a due posti di assistente della 2ª divisione di ortopedia e traumatologia.

Ospedale civile « Umberto I » di Nocera Inferiore:

Concorso ad un posto di assistente cardiologo.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « V. Emanuele II » di Salemi: Concorso ad un posto di assistente di pediatria.

Ospedale « C. Ondoli » di Angera: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

Ospedale di Bolzano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Matteo » di Pavia:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Revoca del concorso a due posti di assistente di radiologia.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la composizione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 23 maggio 1981, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Adolfo Sarti, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro di grazia e giustizia.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha conferito al Ministro per la funzione pubblica on. dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, l'incarico di reggere ad interim, il Ministero di grazia e giustizia.

(3150)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1143.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 9 è modificato nel senso che è aggiunta la seguente frase:

13. L'Università degli studi di Napoli comprende, altresì, un centro di calcolo elettronico interfacoltà.

Dopo l'art. 883 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del centro di calcolo elettronico interfacoltà.

Sezione XVII

Centro di calcolo elettronico

Art. 884. — Il centro di calcolo elettronico dell'Università di Napoli è destinato al servizio relativo alle attività didattiche e scientifiche dell'Università di Napoli, nonché di altre università o istituti universitari che stipulano apposite convenzioni con l'Università di Napoli.

Art. 885. — Il centro ha le seguenti finalità:

a) sopperire alle esigenze di calcolo connesse con la ricerca scientifica delle istituzioni di cui all'art. 884 mettendo a disposizione di coloro che operano in tali istituzioni le attrezzature per il calcolo e le elaborazioni che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro attività di ricerca;

b) sopperire alle esigenze didattiche delle istituzioni di cui all'art. 884 fornendo le attrezzature necessarie per la preparazione degli studenti;

c) promuovere attività di documentazione e di studio e qualsiasi altra attività connessa con lo sviluppo di mezzi di elaborazione del centro ed il loro impiego;

d) favorire il collegamento e la collaborazione con centri di calcolo o centri di studio e di ricerca appartenenti ad altre università o enti analoghi.

Il centro potrà altresì soddisfare esigenze di calcolo di altri enti, ma soltanto in quanto ciò non ostacoli il buon perseguimento delle finalità di cui sopra.

Art. 886. — Il centro per sua natura sostiene le attività di quelle componenti delle istituzioni di cui all'art. 884 che sono particolarmente volte alle ricerche di informatica.

Art. 887. — Sono organi del centro:

a) il consiglio direttivo e il suo presidente;

b) il comitato tecnico;

c) il direttore del centro.

Art. 888. — Il consiglio direttivo è costituito da professori ufficiali rappresentanti dell'Università di Napoli e da un massimo di dodici professori ufficiali rappresentanti delle istituzioni di cui all'art. 884 nel numero fissato dalle relative convenzioni.

I rappresentanti dell'Università di Napoli sono distribuiti come segue:

a) tre professori ufficiali della facoltà di scienze;

b) tre professori ufficiali della facoltà di ingegneria;

c) due professori ufficiali della facoltà di economia e commercio;

d) due professori ufficiali della facoltà di agraria;

e) due professori ufficiali della facoltà di architettura;

f) un professore ufficiale di ciascuna delle altre facoltà.

Fa parte inoltre del consiglio direttivo il direttore amministrativo dell'Università di Napoli o un funzionario da lui delegato.

Il consiglio direttivo elegge il presidente ed il segretario fra i rappresentanti dell'Università di Napoli e degli enti di cui all'art. 884.

I membri del consiglio direttivo di cui alle voci *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facoltà.

I rappresentanti dell'Università di Napoli e quelli degli enti di cui all'art. 884 durano in carica tre anni purché conservino la qualifica di professori ufficiali e sono nominabili al massimo per due volte consecutive.

Art. 889. — Il comitato tecnico è costituito da esperti del settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati.

Il comitato tecnico è costituito da:

a) il direttore del centro;

b) il segretario amministrativo del centro;

c) un rappresentante eletto dal personale tecnico del centro nel proprio ambito;

d) non più di sei membri scelti fra il personale docente delle istituzioni di cui all'art. 884 che abbiano comprovata esperienza nel settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati.

I membri del comitato tecnico di cui alle voci *c*) e *d*) durano in carica due anni.

I membri di cui alla voce *d*) non possono contemporaneamente far parte anche del consiglio direttivo.

Art. 890. — Il direttore del centro nominato dal rettore è scelto tra i professori ufficiali dell'Università.

Art. 891. — Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico.

Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore, previa approvazione ministeriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1981
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 150

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1981, n. **235.**

Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di disporre il finanziamento di interventi straordinari a favore della regione Calabria in settori produttivi di vitale importanza, particolarmente colpiti dalla crisi economica ed occupativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, è autorizzata per lo anno 1981 la spesa di lire 160 miliardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono attuati sulla base di progetti esecutivi predisposti dalla regione con la collaborazione di consorzi, comunità montane ed altri enti regionali esistenti, che svolgono attività, anche di studio e di ricerca, nei settori oggetto di intervento.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, la regione, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere fino al 31 dicembre 1981, con facoltà di richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a centouno giorni lavorativi, il personale strettamente occorrente che, nell'anno 1980, abbia prestato almeno cinquantuno giorni lavorativi presso enti o consorzi operanti nello ambito regionale negli stessi settori.

Gli enti di cui al precedente comma non potranno comunque utilizzare un numero di lavoratori a tempo determinato superiore a quello impiegato nel 1980 nei medesimi settori.

Art. 4.

La regione eroga i fondi di cui all'art. 1 del presente decreto agli enti incaricati dell'attuazione degli interventi secondo le modalità previste nella legge di contabilità regionale e previa documentazione delle opere e dei lavori eseguiti, nonché del numero dei lavoratori occupati, in raffronto con quello dell'anno precedente, delle retribuzioni loro corrisposte e delle contribuzioni previdenziali e assistenziali versate.

Art. 5.

Al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1981-83 viene autorizzato il conferimento aggiuntivo di lire 50 miliardi per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa.

Tale somma viene conferita al fondo di dotazione dell'EFIM in ragione di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione per il periodo 1981-83, l'IRI è autorizzato a destinare la somma di lire 70 miliardi per la realizzazione dello impianto di laminazione di Gioia Tauro e la somma di lire 16 miliardi per gli insediamenti industriali della Finmeccanica in Calabria.

Art. 6.

All'onere di lire 170 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno », restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — CAPRIA — LA MALFA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. **236.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui all'art. 93, e modificato nel senso che è aggiunto il seminario di studi e dei sistemi ambientali.

Art. 2.

Dopo l'art. 111, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento del seminario di studi dei sistemi ambientali, annesso alla facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Seminario di studi dei sistemi ambientali

Art. 112. — Il seminario di studi dei sistemi ambientali è istituito con lo scopo di promuovere il progresso degli studi dei sistemi ambientali attraverso conferenze, cicli di lezioni, riunioni e pubblicazioni a carattere interdisciplinare e di ampliare e completare la formazione e la preparazione scientifica dei giovani.

Art. 113. — Organo direttivo del seminario è un consiglio, nominato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, costituito da cinque professori ufficiali della facoltà stessa.

Il consiglio direttivo stabilisce le linee generali di sviluppo del seminario.

Le attività scientifiche vengono promosse e coordinate da un apposito comitato, costituito da sei docenti di discipline naturalistiche egualmente ripartiti fra le discipline biologiche e quelle abiologiche.

Il comitato scientifico può cooptare fino a tre membri scelti fra i ricercatori (e non) che svolgono attività didattica e/o di ricerca nel campo degli studi dei sistemi ambientali.

Art. 114. — Il consiglio nomina fra i suoi membri un direttore.

Il consiglio e il direttore durano in carica un biennio.

Gli atti amministrativi hanno la firma del direttore che è il responsabile del funzionamento del seminario.

Il comitato scientifico dura in carica un biennio; i membri cooptati devono essere riconfermati di anno in anno.

Art. 115. — I sei membri non cooptati dal comitato scientifico sono nominati dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio direttivo del seminario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1981
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1981.

Attribuzione alle province autonome di Trento e Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a lire 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale, per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% della imposta sul valore aggiunto;

90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è, altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 5.651,06078%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a L. 590.371.564.708.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di lire 281.422 milioni per la provincia di Trento e di lire 383.795 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

L'onere derivante dalla attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981, che sarà integrato mediante riduzione delle somme iscritte, anche in conto residui, al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il citato anno 1981.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1981
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 321

(3085)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1981.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1980 che ha provveduto all'accertamento delle variazioni degli indici delle retribuzioni minime, del costo della vita e dei punti di contingenza nel settore dell'industria agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1981;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° gennaio 1981 nella misura del 5 per cento più una quota aggiuntiva di L. 68.760 mensili, comprensiva della quota aggiuntiva di L. 30.560 di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1980;

Considerato inoltre che, secondo il disposto dell'articolo 16, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, confermato, per l'anno 1981, dall'art. 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1980, n. 895, ai fini della perequazione automatica delle pensioni l'aumento in percentuale non si applica alle quote aggiuntive;

Considerato altresì che le retribuzioni medie mensili di cui alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state variate, con decorrenza 1° gennaio 1979, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1978, n. 851, in applicazione dell'art. 7 della legge stessa, e che quindi dal predetto aumento del 5 per cento devono essere escluse soltanto le quote aggiuntive attribuite successivamente al 1° gennaio 1979;

Decretano:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1981, gli importi vigenti al 30 giugno 1980 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate del 5 per cento, da applicarsi al netto della quota aggiuntiva di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1980, più una quota aggiuntiva di L. 68.760, con arrotondamento a lire mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1981

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(3088)

DECRETO 27 aprile 1981.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 3050 dell'11 febbraio 1981 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria,

del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 11 punti a decorrere dal 1° febbraio 1981;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo dell'11 dicembre 1980;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1981, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo)

portieri: 426,72;

addetti alle pulizie: 400,40.

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - escluso Napoli - Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo)

portieri: 366,80;

addetti alle pulizie: 344,40.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1981

Il Ministro: FOSCHI

(3020)

DECRETO 11 maggio 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Artigianato provinciale di Pesaro » a r.l., in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 4 e 5 dicembre 1979 e 17 marzo e 21 maggio 1980 alla società cooperativa « Artigianato provinciale di Pesaro a r.l. », con sede in Pesaro dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Artigianato provinciale di Pesaro a r.l. », con sede in Pesaro, costituita per rogito notaio Mario Marchionni di Pesaro in data 21 settembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giuseppe Bischi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2969)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 febbraio 1981, n. **237.**

Estinzione dell'Associazione meccanica italiana, in Milano.

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Associazione meccanica italiana (AMI), in Milano, viene estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1981
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 149

DECRETO 13 febbraio 1981, n. **238.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Consorzio universitario di organizzazione aziendale », in Padova.

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del « Consorzio universitario di organizzazione aziendale » (CUOA), in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1981
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 148

DECRETO 12 marzo 1981, n. **239.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto culturale di scienze sociali Nicolò Rezzara, in Vicenza, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Istituto culturale di scienze sociali Nicolò Rezzara, in Vicenza. L'Istituto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Vicenza, disposta dalla S.p.a. Domus, in Vicenza, con atto pubblico 18 aprile 1978, n. 141271/5517 di repertorio, a rogito dott. Francesco D'Ercole, notaio in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 73

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fabia » di Sangemini

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981, n. 2117, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, in Roma, via E.Q. Visconti, 8, codice fiscale 04864230588, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale « Fabia » di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086.

(3045)

Sospensione dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Julia Sorgente Geu » di Forni Avoltri

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981, n. 2119, è stata sospesa la validità del decreto ministeriale 11 giugno 1977, n. 1639, con il quale la S.p.a. Venier Acque Oligominerali, in Forni Avoltri (Udine), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Julia Sorgente Geu ».

(3046)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

527° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 alla « S.n.c. Bario Mineraria di Visinoni Gian Franco e C. », in Colere (Bergamo), è trasferita e intestata la concessione di baritina « Gardena » nei comuni di Schilpario (Bergamo) e Cerveno (Brescia) a decorrere dal 10 dicembre 1980.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1980 la « Silana Mineraria S.p.a. », in Carlopoli (Catanzaro), è dichiarata decaduta dalla concessione di Feldspati « S. Caterina » in comune di Sorbo S. Basile (Catanzaro), Bianchi e altri (Cosenza).

Con decreto ministeriale 11 luglio 1980, è accettata la rinuncia della « Società nazionale Cogne S.p.a. », in Torino, alla concessione di antracite « Terre nere », in comune di La Thuile (Aosta).

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 è accettata la rinuncia della S.p.a. Unicem, in Casale Monferrato (Alessandria), alla concessione di marna da cemento « Pascoli 2 », in comune di Castellavazzo (Belluno).

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1981 è accettata la rinuncia della S.p.a. Unicem, in Casale Monferrato (Alessandria), alla concessione di marna da cemento « Pascoli 1 », in comune di Castellavazzo (Belluno).

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981 alla « S.p.a. Samim », in Roma, è intestata la concessione di piombo e zinco « Val Brembana », in comune di Dossena e altri (Bergamo), a decorrere dal 30 dicembre 1978.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981 alla « S.p.a. Samim », in Roma, è intestata la concessione di piombo e zinco « Val Seriana », in comune di Gorno e altri (Bergamo), a decorrere dal 30 dicembre 1978.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 6 dicembre 1980 alla « Valdol S.p.a. », in Valdagno (Vicenza), è intestata la concessione di Bentonite, terre da sbianca ed argille con refrattarietà superiore a 1630°C « Monte Lungo » nei comuni di Nanto, Mossano e Arcugnano (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 6 dicembre 1980 alla « Valdol S.p.a. », in Valdagno (Vicenza) è intestata la concessione di terre da sbianca e bentonite « Fantoni », in comune di Recoaro Terme (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 6 dicembre 1980 alla « Valdol S.p.a. », in Valdagno (Vicenza), è intestata la concessione di terre da sbianca e bentonite « Malga Ofra », in comune di Recoaro Terme (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 6 dicembre 1980 alla « Valdol S.p.a. », in Valdagno (Vicenza), è intestata la concessione di bentonite e terre da sbianca « Vegri-Campotomaso », in comune di Valdagno (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 17 dicembre 1980 alla « S.n.c. F.lli Mantoan », in Brendola (Vicenza), è accordata la concessione di argille per terraglia forte, caolino e terre con refrattarietà superiore a 1630°C « Bertozzo », in comune di Sarego (Vicenza), per anni 15.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 28 dicembre 1980 alla « S.p.a. Caolino Panciera », in Schio (Vicenza), è prorogata la concessione « Casarotti » in comune di Torrebelvicino (Vicenza), limitatamente al solo caolino sino al 30 dicembre 2010.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 28 dicembre 1980 alla « S.p.a. Caolino Panciera », in Schio (Vicenza), è prorogata la concessione di caolino « Riolo » nei comuni di Torrebelvicino e Recoaro (Vicenza) sino al 30 dicembre 2010.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 5 febbraio 1981 alla ditta « Piton Arturo », in Ceres (Torino), è accordata la concessione di talco e amianto « Bracchiello », in comune di Ceres (Torino) per la durata di anni 20.

(3044)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere eccezionalità ad avversi eventi atmosferici e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1981:

A integrazione del decreto ministeriale 30 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981, è stato dichiarato il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici appresso indicati verificatisi nelle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Udine - nubifragi con grandinate del 22, 24 maggio, 6 giugno, 2, 4, 10, 21 luglio, 12 agosto, 8 settembre 1980.

Gorizia - nubifragi e grandinate del 23 maggio, 11, 12 luglio, 8 agosto 1980.

A integrazione del decreto ministeriale 30 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981, sono state delimitate le altre zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole; anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Gorizia - nubifragi dell'1, 2 luglio 1980: comune di Capriva del Friuli.

Pordenone - nubifragio con grandine e tromba d'aria del 21 luglio 1980: comune di Pasiano di Pordenone per la località Pasiano Capoluogo.

Udine - grandinata del 31 agosto 1980: comune di Porpetto per le località Capoluogo, Braidanova, Paludetta, Buffardis, Presedal, Castello.

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981, all'art. 2 sono state apportate le seguenti rettifiche:

comune di Ronchi dei Legionari, località Le Giure, anziché « Giure »;

comune di Deberdò del Lago, località Cernagrisa anziché « Cernegrisa »;

comune di Pasiano di Pordenone, anziché « Passiano di Pordenone »;

comune di Prata di Pordenone, anziché « Prada di Pordenone »;

comune di Basiliano, località Villaorba e Prati Casteò, anziché di « Villaorda e Prati, Casteò »;

comune di Codroipo, località San Martino, San Pietro, anziché « San Martino San Pietro »;

comune di Pavia di Udine, località Chiasottis, anziché « Chiassottis »;

comune di Bagnaria Arsa... e strada per Castions delle Mura, anziché « Costions delle Mura »;

comune di Remanzacco per le località Cerneglons e Orzano, anziché « Cernglous e Ozzano ».

(2982)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 10 gennaio 1981 al 9 aprile 1981.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

(3027)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 29 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 29 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 29 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli) è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmos S.r.l. - Industria confezioni di Latina è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1980 al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Apis S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli) è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva, 36 della S.p.a. Unidal, in liquidazione, è prolungata al 25 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e uffici a Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 27 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia) è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende, operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 febbraio 1979 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coatz, con sede in Milano, stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca), depositi e uffici vendita di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova, è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari A. di Roma, è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Santaniello di Napoli, è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, stabilimento di Capua (Caserta), è prolungata al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangeli elettromeccanica di Potenza è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Sant'Angelo elettromeccanica di Potenza è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta VI-Cap, con sede in Viggiano (Potenza), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza, è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area del comune di Acerra per i lavori relativi al progetto PS3/122 disinquinamento del Golfo di Napoli è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartoplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli) è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente è prolungata a cinquantaquattro mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosol di Nettuno (Roma), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 22 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1150,95	1150,95	1151,40	1150,95	1151 —	—	1151,05	1150,95	1150,95	1150,95
Dollaro canadese	958,65	958,65	954 —	958,65	958,40	—	958 —	958,65	958,65	958,65
Marco germanico	496,70	496,70	496,50	496,70	498,40	—	496,80	496,70	496,70	496,70
Fiorino olandese	446,43	446,43	448,10	446,43	448 —	—	446,15	446,43	446,43	446,45
Franco belga	30,43	30,43	30,60	30,43	30,60	—	30,595	30,43	30,43	30,45
Franco francese	205,70	205,70	207,25	205,70	207,20	—	206,59	205,70	205,70	205,70
Lira sterlina	2368,40	2368,40	2381 —	2368,40	2385,15	—	2371 —	2368,40	2368,40	2368,40
Lira irlandese	1815 —	1815 —	1821 —	1815 —	1819,75	—	1815 —	1815 —	1815 —	—
Corona danese	158,05	158,05	158,60	158,05	158,70	—	158,95	158,05	158,05	158 —
Corona norvegese	201,73	201,73	201,25	201,73	201,50	—	200 —	201,73	201,73	201,75
Corona svedese	232,94	232,94	233,75	232,94	233,80	—	234 —	232,94	232,94	232,95
Franco svizzero	556,72	556,72	559 —	556,72	557 —	—	553 —	556,72	556,72	556,70
Scellino austriaco	70,112	70,112	70,60	70,112	70,40	—	70 —	70,112	70,112	70,10
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,80	18,75	18,85	—	18,05	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,51	12,51	12,52	12,51	12,50	—	12,585	12,51	12,51	12,50
Yen giapponese	5,176	5,176	5,18	5,176	5,18	—	5,19	5,176	5,176	5,17

Media dei titoli del 22 maggio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	50,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,725
» 5,50 % » » 1968-83	88,125
» 5,50 % » » 1969-84	84,075
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,200
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,950
» 10 % » » 1977-92	80,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,900
» » » » 1-12-1979/81	98,825
» » » » 1- 5-1979/82	98,025
» » » » 1- 7-1979/82	97,200
» » » » 1-10-1979/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,125
» » » » 1- 3-1980/82	97,100
» » » » 1- 5-1980/82	97,650
» » » » 1- 6-1980/82	97,625
» » » » 1- 7-1980/82	97,475
» » » » 1- 8-1980/82	97,050
» » » » 1-10-1980/82	98,025
» » » » 1-12-1980/82	97,650
» » » » 1- 1-1980/83	97,275
» » » » 1-10-1980/83	98,900
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982	94,275
» » » 12 % 1-10-1983	87,775
» » » 12 % 1- 1-1984	86,775
» » » 12 % 1- 4-1984	86,950
» » » 12 % 1-10-1984	86,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1151 —
Dollaro canadese	958,325
Marco germanico	496,75
Fiorino olandese	446,29
Franco belga	30,512
Franco francese	206,145
Lira sterlina	2369,70
Lira irlandese	1815 —
Corona danese	158,50
Corona norvegese	200,865
Corona svedese	233,47
Franco svizzero	554,86
Scellino austriaco	70,056
Escudo portoghese	18,40
Peseta spagnola	12,547
Yen giapponese	5,183

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a cinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 23 febbraio 1981;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio del personale, via Cesare Balbo n. 16, Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrono i casi in esse previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo o non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo, dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica di registrazione dati e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva, nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica su vari argomenti di cultura generale nonchè su nozioni elementari di statistica e di meccanizzazione ed elaborazione elettronica dei dati.

La prova pratica di registrazione dati, della durata di quindici minuti, sarà effettuata su macchine video registratrici di data con tastiera di tipo internazionale nella quale la disposizione delle cifre è in ordine crescente da 0 a 9.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di statistica;

2) nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

La prova scritta del concorso avrà luogo a Roma.

Il 10 agosto 1981 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati ai quali non si stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Il giorno e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) tessera personale di riconoscimento se il candidato è dipendente dell'Istituto o dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta di identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

Entro il termine perentorio di dieci giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'affissione all'albo dell'amministrazione dell'elenco dei candidati esaminati formato dalla commissione esaminatrice al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, sia nella prova pratica che al colloquio, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio del personale, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che a norma delle vigenti disposizioni diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio del persona-

le, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2 produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile per fatto di guerra, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia, in carta da bollo, dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale del C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente articolo 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati, su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica e potranno, in qualunque momento, essere adibiti alla mansione di operatore su macchine registratrici di dati.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1981

Il presidente: REY

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1981.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . .

3) di essere residente a (3) .

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)

6) di non aver riportato condanne penali (5) e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . .,

8) di essere in possesso del . conseguito presso la scuola . . nell'anno scolastico . . .,

9) di appartenere al personale di ruolo di . con la qualifica di (7) . .,

10) di avere prestato servizio presso (8) dal . . al . . e che il rapporto di impiego è cessato per . .,

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabiltà in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma del candidato (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(3051)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Cinque pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a complessivi duecentocinquanta posti di ruolo nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico) fra aspiranti in possesso del diploma di geometra.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Considerato che non risulta possibile reperire professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali verte la prova di esame che siano disposti ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici e di conseguenza si rende necessario costituire commissioni composte da soli funzionari delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati da sottoporre all'esame e che si renderà indispensabile ripartire per sorteggio gli stessi in più successive riunioni delle commissioni esaminatrici e che pertanto si rende necessario stabilire con altro provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova di esame;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 48 del 17 marzo 1981;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/21717 del 12 marzo 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 11 del 17 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti cinque pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

compartimento di Torino . . . . . posti n. 50
compartimento di Bologna . . . . . » » 50
compartimento di Roma . . . . . » » 50
compartimento di Napoli . . . . . » » 50
compartimento di Reggio Calabria . . . » » 50

La prova di esame dei citati cinque concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di geometra, rilasciato da scuola italiana statale o pareggiata. Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, agli uffici personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*, *b*, *c* ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di segretario.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le cinque commissioni esaminatrici.

Ogni commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.*

Art. 7.

Programma d'esame - Valutazione esame

L'esame consisterà in una prova orale che verterà sulle materie del seguente programma:

1) *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali*:

Resistenza dei materiali; sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - sollecitazioni semplici - solidi caricati di punta - verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici isostatiche.

Costruzioni civili: strutture murarie ed in cemento armato - muri - archi circolari, policentrici, ellittici - piattabande - volte - solai - tetti: tipi di incavallature, orditura, materiali da copertura - scale - strutture complementari e opere di finimento - impianti igienico-sanitari - fognature domestiche.

Esecuzione di aperture in muri esistenti - sostituzione di muri portanti con travi - piattabande e colonne - sottomurazioni - opere di rafforzamento e di riadattamento - manutenzione dei fabbricati.

Costruzioni stradali: andamento planimetrico ed altimetrico - tracciamento delle curve e raccordi - corpo stradale - area d'occupazione - sezioni trasversali - sterri e riporti - sovrastrutture - massicciate - carreggiate - opere d'arte - muri di sostegno - manutenzione.

Fondazioni di fabbricati e di opere d'arte: resistenza dei terreni - sistemi di fondazioni - cenni sul consolidamento dei terreni.

2) *Elementi di idraulica pratica*:

Cenni sulle difese e sistemazione dei terreni dalle acque dei fiumi e dei torrenti.

3) *Materiali da costruzione*:

Pietre, sabbie, ghiaie, pozzolane - calci, leganti idraulici (cementi, calci idrauliche), laterizi - legnami - materiali metallici: loro produzione, proprietà e caratteristiche di impiego - malte e conglomerati: loro preparazione, dosatura, proprietà - cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni: materiali ceramici e refrattari, vetri, asfalto e bitume, vernici, materie plastiche, ecc.

4) *Elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantiere*:

Tracciamenti ed operazioni preparatorie - ponteggi, armature, centine, opere provvisionali - modalità di esecuzione dei lavori - attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevamenti, per preparazione malta, conglomerati e simili.

5) *Elementi di topografia*:

Strumenti topografici: caratteristiche e modalità di impiego, verifiche e rettifiche - rilievi planimetrici ed altimetrici - misura indiretta delle distanze - rilevamenti celerimetrici - nozioni di fotogrammetria.

6) *Elementi di estimo e di catasto*:

Metodi di stima dei fabbricati e dei terreni: in base al reddito medio annuo, in base al costo di costruzione, in base ai materiali in opera - catasto fabbricati e terreni - atti catastali.

7) *Stima e contabilità dei lavori*:

Analisi dei prezzi - tariffe - perizie dei lavori per movimenti di terra - manufatti e fabbricati - misure delle opere - computi metrici.

8) *Elementi di diritto*:

La proprietà e le sue limitazioni - l'espropriazione per pubblica utilità - azioni di difesa della proprietà - il diritto di superficie - il possesso - le servitù prediali - obbligazioni (nozioni) - il contratto in generale - il contratto di appalto - la prevenzione degli infortuni sul lavoro: principali norme vigenti nelle costruzioni in genere.

9) *Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica*:

L'unità centrale - Le unità periferiche - I linguaggi utilizzati per la programmazione - Sistemi di numerazione - Diagrammazione a blocco e simbologia.

Valutazione esame

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci) e saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato nella prova orale una votazione non inferiore a 6 punti su 10.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Poiché l'esame non potrà essere svolto in unico contesto di tempo, è data facoltà alla commissione esaminatrice di distribuire — mediante sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare — i candidati da esaminare nelle varie sedute.

Art. 8.

Diario dell'esame, comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso, le date e le sedi in cui avrà luogo l'esame, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale di convocazione per essere sottoposti all'esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole e distinte graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato l'esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole distinte graduatorie compartimentali di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla basse della votazione ottenuto da ciascun candidato nell'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole e distinte graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:
 a) di guerra ex combattenti;
 b) per fatto di guerra;
 c) per servizio;
 d) del lavoro;

3) orfani:
 a) di guerra;
 b) dei caduti per fatto di guerra;
 c) dei caduti per servizio;
 d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) figli dei mutilati e degli invalidi:
 a) di guerra ex combattenti;
 b) per fatto di guerra;
 c) per servizio;
 d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
 a) in guerra;
 b) per fatto di guerra;
 c) per servizio;
 d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle cinque graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione, di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di segretario — quarta categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale e copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio; cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *c*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati ad impianti compresi nella giurisdizione del compartimento per il quale hanno concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42. Gli idonei possono essere assunti anche in compartimenti ferroviari diversi da quelli per cui hanno concorso.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1981

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 233

ALLEGATO

(Schema di domanda
da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . .

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Cognome e nome . . . .
(Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, a cinquanta posti di segretario, indetto con decreto ministeriale

18 marzo 1981, n. 643, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di
(riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico . presso (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto).

Note:

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
10125 Torino, via Sacchi, 1;
40123 Bologna, via M. D'Azeglio, 38;
00185 Roma, via Marsala, 53
80100 Napoli, Stazione C.le F.S.;
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2992)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tredici posti di motorista (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35 dell'11 dicembre 1980, parte 2ª, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 12 gennaio 1979, n. 3905, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, registro n. 30, foglio n. 84, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tredici posti di motorista in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, n. 3284, nonché i decreti ministeriali 13 febbraio 1979, n. 3908 e 24 maggio 1980, n. 4094, registrati alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, registro n. 30, rispettivamente, nei fogli n. 75 e n. 80, contenenti modifiche alle graduatorie stesse.

(2468)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di verniciatore (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35 dell'11 dicembre 1980, parte 2ª, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 12 gennaio 1979, n. 3906, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, registro n. 30, foglio n. 73, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di verniciatore in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, n. 3284, nonché il decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 4082, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, registro n. 30, foglio n. 78, contenente modifiche alle graduatorie stesse.

(2469)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1981-82, di centoquarantacinque allievi ufficiali da assegnare cento al Corpo di stato maggiore e quarantacinque ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sulla ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sulla attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1977 sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755, aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Decreta:

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1981-82 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centoquarantacinque allievi ufficiali da assegnare:

cento al Corpo di stato maggiore;

quarantacinque ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso si svolgerà in tre fasi:

a) visita medica e prove attitudinali - parte prima;

b) preparazione agli esami e prove attitudinali - parte seconda;

c) prove di concorso consistenti in:

una prova scritta di italiano;

una prova orale di matematica;

una prova facoltativa di lingue estere.

Le operazioni di concorso si svolgeranno a Livorno presso l'Accademia navale con inizio prevedibilmente nella terza decade del mese di agosto 1981.

Saranno ammessi alle fasi *b*) e *c*) del concorso i concorrenti giudicati idonei alla visita medica, che nelle prove attitudinali - parte prima - avranno dimostrato di possedere un adeguato livello.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1959.

B) Siano celibi o vedovi senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio:

Corpo di stato maggiore:

diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

Corpi tecnici:

diploma di: istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea (maturità classica e maturità scientifica).

E) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato né abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; né siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale - parte seconda - (art. 11), o in base al secondo e terzo comma dell'art. 7 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.
Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

A) Abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva.

B) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati alla lettera *D*) del precedente art. 2.

C) Non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini indicati nell'art. 2.

Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Gli allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi devono inoltrare la domanda tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; la lettera, o sua fotocopia, verrà acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, redatto in carta legale, conforme all'allegato *B*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal

tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretari comunali) i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto d'impegno, redatto conformemente all'allegato *C*, con il quale i genitori o il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Per i candidati vincitori del concorso tale atto dovrà essere sostituito da altro, in carta legale ed autenticato, come specificato all'art. 5.

Le domande inoltrate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non possono essere accolte.

Art. 5.

Documentazione

1) I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione alla visita medica, soltanto i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un attestato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore, dal quale deve risultare il diploma conseguito e il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal Provveditorato agli studi competente;

d) estratto dell'atto di nascita in carta legale.

2) Il comando dell'Accademia navale darà comunicazione ai vincitori del concorso a mezzo telegramma.

I predetti vincitori sono tenuti a presentare entro il 10 dicembre 1981, pena decadenza, i seguenti ulteriori documenti redatti in carta legale alla data a fianco di ciascuno indicata:

a) nuovo atto d'impegno redatto conformemente all'allegato *C*, compilato in data compresa tra il 2 novembre ed il 2 dicembre 1981. Esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro (atti pubblici). Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto, è: 80004080497;

b) certificato di cittadinanza italiana, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

c) certificato di stato libero, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

d) certificato generale del « casellario giudiziale », rilasciato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

3) Entro il 30 aprile 1982 i giovani ammessi all'Accademia navale dovranno infine presentare il diploma originale del titolo di studio o il certificato sostitutivo.

4) L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

Gli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso, o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande sotto l'aspetto della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) trasmetteranno, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art 7.

Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale.

Il comando dell'Accademia navale ha facoltà di rinviare dal concorso i candidati che non si attengano alle norme di comportamento previste dal Regolamento interno dell'istituto.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 8.

Presentazione all'Accademia navale

I concorrenti dovranno presentarsi all'Accademia navale di Livorno alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato dal comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 27 agosto 1981 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 28.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare in Accademia per il periodo delle operazioni di concorso.

Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale per la preparazione agli esami di concorso;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.
Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2) Il giudizio di idoneità o non idoneità sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi né domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 24, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 10.
Prove attitudinali - parte prima

Nei giorni immediatamente successivi alla visita medica i concorrenti idonei saranno sottoposti a prove attitudinali.

L'esito (positivo o negativo) sarà comunicato agli interessati entro tre giorni dal termine delle prove.

I concorrenti le cui qualità attitudinali siano giudicate non sufficienti verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi né domande di ripetizione.

Art. 11.
Prove attitudinali - parte seconda

Nel periodo intercorrente fra le prove attitudinali - parte prima - e gli esami orali di concorso (periodo di tirocinio) i concorrenti saranno sottoposti a ulteriori prove attitudinali - parte seconda.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi comunque dal concorso.

Art. 12.
Prove di concorso

(a) *Prova scritta di italiano.*

Tempo disponibile: sei ore.

La prova avrà luogo durante il periodo di tirocinio, al termine delle operazioni descritte negli articoli 9 e 10. Ad ogni tema sarà assegnato un voto in trentesimi. L'esito della prova sarà comunicato prima dell'inizio degli esami orali, dai quali saranno esclusi coloro che avranno riportato un voto inferiore a diciotto trentesimi.

(b) *Prova orale di matematica* (per il programma di esame vedi allegato *D*).

Durata minima dell'esame: venti minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra trenta e diciotto trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra diciassette e zero trentesimi nei casi di inidoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

(c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correttamente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

Alle prove orali di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

Art. 13.
Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

Presidente:

un capitano di vascello.

Membri fissi:

due ufficiali superiori.

Membri aggregati con diritto di voto:

ufficiali e professori civili docenti della materia in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.
Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, saranno ordinati in una unica graduatoria in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a ventiquattro trentesimi.

I concorrenti provenienti dal collegio « F. Morosini » che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 15.
Assegnazione ai vari corpi

Sulla base della graduatoria degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei corpi tecnici, tenendo conto dei requisiti fisici, delle prove attitudinali e del posto di merito conseguito nella graduatoria degli idonei.

La successiva suddivisione dei corpi tecnici in genio navale e armi navali sarà effettuata al termine della prima classe.

Art. 16.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei corpi di stato maggiore e tecnici, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Il comando dell'Accademia navale fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che a tale data debbono presentarsi per l'inizio del corso.

In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari prima dell'inizio dell'anno accademico.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

I sottufficiali e sottocapi ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengano rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

Arruolamento volontario nel C.E.M.M.

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo equipaggi militari marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei. Una nuova ferma di anni sei dovrà essere sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente; per i Corpi del genio navale e delle armi navali essa avrà decorrenza dal conseguimento della laurea.

Art. 18.

Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Per godere di tale beneficio, sul solo percorso nel territorio nazionale, i concorrenti residenti all'estero dovranno rivolgersi alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine, all'atto della presentazione all'Accademia navale essi dovranno depositare la somma di L. 30 000 (trentamila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. Per i giovani che avranno vinto il concorso, la somma predetta sarà passata al fondo personale.

2) I concorrenti dovranno portare con sè i seguenti indumenti:

cinque paia di calze lunghe di cotone bianco;
tre paia di calze lunghe di cotone nero;
tre paia di calze bianche misto lana per sport;
un paio di scarpe basse di pelle nera, liscia, allacciate, senza mascherina, con punta arrotondata;
un paio di scarpe da tennis basse, di tela bianca;
sei fazzoletti bianchi;
un costume da bagno;
due maglie di lana a mezze maniche;
quattro mutande bianche;
due pigiama;
necessario per toletta.

Tali effetti dovranno essere contrassegnati con il numero di matricola che a ciascun concorrente verrà comunicato dal comando dell'Accademia all'atto della convocazione per la visita medica.

3) Durante il periodo di permanenza nell'istituto per la visita medica, la preparazione, le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà all'alloggio, al vitto e alla somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per assistenza sanitaria, non contemplate dalla vigente normativa sul servizio sanitario nazionale. I concorrenti dovranno portare con sè il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 19.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » vigente all'atto del concorso, nonché in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 20.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno:
statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno:
statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno:
statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm di Hg. per la massima ed i 95 mm di Hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 21.

Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo:

senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudo-isocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonché l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a +0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetropico, anche in un solo occhio;

anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 22.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 Hz. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 23.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 24.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 25.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate né diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 26.

Allievi della prima e seconda classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 30 novembre 1978, n. 755, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *E*); al termine della seconda classe gli effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto;

c) la somministrazione di medicinali;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) l'attribuzione di una paga giornaliera così suddivisa:

metà corrisposta per contanti agli allievi;

metà depositata su apposito libretto di risparmio.

2) I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale, dalla data di ammissione in accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonché per la manutenzione del vestiario. Per l'anno accademico 1981-82 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 130.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della seconda classe.

4) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:

a) al pagamento di prestazioni di carattere sanitario non contemplate dalla vigente normativa sul servizio sanitario nazionale, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

b) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

c) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

d) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi.

5) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6) Sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7) Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della terza classe e ad esami superati, o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo, previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

8) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4, 6 e 7, dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 13/164579 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 27.
Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *C*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 28.
Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'Istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualsiasi motivo;

b) rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 29.
Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della seconda classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati Aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal Comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 26;

al fondo privato per spese personali.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1981
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 137

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale - 57100 - LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . . . di . . . . . e di . . . . domiciliato a . . . . (c.a.p. . . .) provincia di . . . . via . . . . n. . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1981-82.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . . che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'istituto . . . . di . . . .
(oppure, qualora già conseguito) (4).

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . conseguito nell'anno . . . presso l'istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere pendenze penali (6);

d) di essere celibe (oppure) vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

(Firma per esteso e leggibile)
. . . .

(Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne).
. . . .

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'Amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e l'eventuale indirizzo.

(4) Compilare una sola delle due richieste.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

ALLEGATO *B*

ATTO DI ASSENSO (1)
(rilasciato dal sindaco in carta legale)

COMUNE DI . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (2) . . . . del minorenne (3) . . . . i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data,. . . . . . .

I dichiaranti (4)
. . . .
(per esteso e leggibile)

Il sindaco
. . . .

(1) Da produrre solo da parte dei concorrenti che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, siano minorenni.

(2) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(3) Nome e cognome del concorrente.

(4) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.

In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di assenso, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *C*

ATTO DI IMPEGNO

(in carta libera: *possibilmente dattiloscritta, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso - Vds. art.* 4; in carta legale: *all'atto del rinnovo da parte dei vincitori del concorso - Vds. art.* 5).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, i sottoscritti . . . . domiciliati a . . . . . (c.a.p. . . .) via . . . . n. . . si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1981 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo) . . . . . (1):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 26, paragrafo 4 del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 27 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale, tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, ...

Firma dei genitori (2)
(o di chi ne fa le veci)

. . . .
(per esteso e leggibile)

(1) Nome e cognome del giovane.

(2) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.

In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di impegno, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia navale e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati, presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: 6 ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà sul programma di seguito specificato:

Programma di algebra

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi - Divisibilità e regola di Ruffini.

2) Operazioni razionali con frazioni algebriche.

3) Identità ed equazioni.

4) Equazioni e disequazioni di 1° grado ad una incognita.

5) Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.

6) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di 2° grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

8) Equazioni di grado superiore al 2° grado - Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.

9) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte - Sistemi misti.

10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

Programma di geometria

(a) *Geometria del piano*:

1) Postulati, definizioni, teoremi - Angolo di due rette - Nozioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.

2) La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo - Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.

3) Poligoni - Equivalenze fra poligoni - Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente - Teorema di Pitagora - Teorema di Euclide.

4) Proporzioni fra grandezze - Teorema di Talete - Teorema della tangente ad una circonferenza.

5) Nozioni di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.).

(b) *Geometria dello spazio*:

1) Rette e piani dello spazio - Rette complanari e rette sghembe - Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni - Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.

2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.

3) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un diedro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.).

(c) *Elementi di geometria analitica del piano*:

1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento - Equazione cartesiana della retta - Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - Nozioni di fascio di rette e problemi relativi - Formula della distanza di due punti.

2) Equazione cartesiana della circonferenza - Rappresentazione grafica della parabola di equazione

$$y = ax^2 + bx + c$$

3) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica.

Programma di trigonometria

1) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche - Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità, equazioni e disequazioni trigonometriche.

ALLEGATO B

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	1 (A)	—	3
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugatoi da bagno, in spugna	»	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica	»	1	—	1	2
Berretti bianchi per divisa ordinaria completi di foderina di cotone, fascia di seta, trofeo e una foderina di cotone di ricambio	»	—	1	1	2
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino in pelle nera	»	1	—	—	1
Bretelle	p.	—	1	—	1
Calze bianche di cotone	»	—	—	6	6
Calze nere di cotone	»	8	10	—	18
Calze bianche per tuta sportiva	»	4	2	—	6
Calzoni di panno per divisa da fatica	n.	2	—	—	2
Calzoni bianchi per divisa da fatica	»	—	—	3	3
Calzoni bianchi per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzoni turchini-jeans	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie cotone bianco per divisa da fatica	»	5	—	—	5
Camicie popelin, senza collo, divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie cotone bianco alla marinara	»	—	—	3	3
Camicia da società	»	—	1	—	1
Cappelli in tela bianca	»	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cintura tela turchina o bianca per calzone	»	—	—	1	1
Cintura tela turchina, alta, per tuta da macchina	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicia, in plastica	»	—	3	—	3
Cordoni in cotone bianco	»	2	—	—	2
Coperta di lana	»	2 (B)	—	—	2
Cravatta seta nera	»	—	1	—	1
Cravattino società seta nero	»	—	1	—	1
Divisa ordinaria invernale (calzone, giacchettino, panciotto)	»	—	1	—	1
Farsetti in cotone bianco	»	—	—	4	4
Fazzoletti in cotone bianco	»	8	—	4	12

(A) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(B) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

segue: ALLEGATO *E*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Fazzoletto nero alla marinara	n.	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciale	»	4	—	—	4
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	»	1	—	—	1
Guanti di filo bianchi	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto	»	1	—	—	1
Impermeabile in gabardine	»	—	1	—	1
Maglie sportive lana	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a 1/2 maniche	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	2	1 (A)	—	3
Maglie di cotone bianche a 1/2 maniche	»	—	4	—	4
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri di seta con scritta « Accademia Navale »	»	1	—	1	2
Nodi piani ricamati in oro	»	—	2	—	2
Numeri in metallo (distintivi di classe)	»	—	2	—	2
Pettine	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica	p.	2	—	—	2
Scarpe da riposo (sandali)	»	—	—	1	1
Scarpe in tela bianca per tennis	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte, nere per divisa da fatica	»	2	—	—	2
Stivalini in pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette per yachting	»	—	—	1	1
Stivalini per yachting	»	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Muta da vela	»	1	—	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	2 (A)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	1 (A)	—	1
Stellette in metallo, a spillo	»	—	1 (A)	—	1
Tuta di macchina	n.	2	—	—	2
Tuta sportiva mista lana	»	1	—	—	1
Uose in tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(*A*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(2523)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione all'elenco dei primari di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categoria dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1981 con il quale il dott. Patrizio Meoni, nato a Roma il 16 gennaio 1922 era stato ivi incluso quale primario di chirurgia toracica;

Vista la sentenza pronunziata il 23 maggio 1980 dal Consiglio di Stato, che ha annullato il provvedimento n. 315 adottato dall'ente ospedaliero « C. Forlanini » di Roma il 9 marzo 1977, provvedimento con cui il dott. Patrizio Meoni primario di chirurgia generale era stato trasferito, a domanda, dal servizio di chirurgia d'urgenza alla divisione di chirurgia toracica;

Considerato, pertanto, che sono venuti a mancare i presupposti che avevano consentito l'inserimento del dott. Meoni nello elenco di cui sopra, ai sensi del primo comma dell'art. 45 citato, giacchè lo stesso sanitario, sulla base della sentenza summenzionata, illeggittimamente aveva rivestito la qualifica di primario di chirurgia toracica, essendo invece primario di chirurgia generale;

Decreta:

E' modificato l'art. 1 del decreto 14 febbraio 1981, nel senso che il nominativo del dott. Patrizio Meoni, nato a Roma il 16 gennaio 1922, è cancellato dall'elenco dei primari di chirurgia toracica che possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, in quanto primario di ruolo di chirurgia generale anzichè toracica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì, 13 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3100)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. **60.000**
Semestrale . . . . L. **33.000**
Un fascicolo . . . . L. **350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. **22.000**
Semestrale . . . . L. **12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. **25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. **20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. **8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. **350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. **52.000**
Semestrale . . . . L. **29.000**

Un fascicolo L. **300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811420)